



Newsletter n. 1/2018

Le origini del principio di proporzionalità anche nella “Costituzione della repubblica romana” del 1798.

Dottrina e giurisprudenza fanno risalire l’origine del principio comunitario di proporzionalità alle sentenze del Tribunale amministrativo prussiano di fine XIX secolo.

Ad una più approfondita ricerca, tuttavia, possiamo sostenere che le origini di tale principio risalgano in realtà alla dottrina giuspubblicistica tedesca (Carl Gottlieb Svarez, Günther Heinrich von Berg) nonché ad esimi autori francesi ed italiani della seconda metà del XVIII secolo.

Tra questi ultimi, l’ambito in cui tale principio ha trovato terreno fertile per svilupparsi fu quello sanzionatorio.

“Ogni pena che non derivi dall’assoluta necessità è tirannica” dichiarava Montesquieu nel 1748 (Libro XIX, par. XIV); e Cesare Beccaria, nel 1764, chiosava osservando che *“ogni atto di autorità di uomo a uomo che non derivi dall’assoluta necessità è tirannico”* (§ II); e ancora che *“più forti debbono essere gli ostacoli che risospingono gli uomini dai delitti a misura che sono contrari al bene pubblico, ed a misura delle spinte che importano ai delitti. Dunque vi deve essere una proporzione fra i delitti e le pene”* (§ VI).

Al par. XIX insiste Beccaria rilevando che *“in generale il peso della pena e la conseguenza di un delitto deve essere la più efficace per gli altri e la meno dura che sia possibile per chi la soffre, perché non si può chiamare legittima società quella dove non sia principio infallibile che gli uomini si sian voluti assoggettare ai minori mali possibili”*.

La dottrina amministrativa italiana, nella persona di Gian Domenico Romagnosi, ben conosceva il principio di proporzionalità. Nel 1814, nelle *Instituzioni di diritto amministrativo*, al fine di porre regole alla pubblica

STUDI
COLLEGATI
LINKED LAW
FIRMS

ARGENTINA
Buenos Aires
Cordoba
Mendoza
Rosario
Salta

AUSTRIA
Wien

BRAZIL
São Paulo
Rio de Janeiro

CHILE
Santiago de Chile

CHINA
Beijing
Shanghai

COLOMBIA
Bogotá

CZECH
REPUBLIC
Prague

ECUADOR
Quito

GREECE
Athens

INDIA
Mumbai
New Delhi

IRELAND

MÉJICO
Ciudad de Méjico

PANAMA
Ciudad de Panama

PERÙ
Lima

POLAND
Warszawa

UNITED
KINGDOM
London

SWITZERLAND
Bern
Zurich

UKRAINA

URUGUAY
Montevideo

VENEZUELA
Caracas



amministrazione, l'illustre giurista e filosofo individuava una *“regola limitatrice e regolatrice nel far prevalere la cosa pubblica alla privata entro i limiti della vera necessità. Lo che è sinonimo - continua Romagnosi - di far prevalere la cosa pubblica alla privata col minimo possibile sacrificio della privata proprietà e libertà”*.

Era dunque forte la coscienza, in tale dottrina, che la “vera necessità” richiede la massima tutela di libertà e proprietà.

Che la cultura non solo giuridica, ma anche politica italiana, a fine XVIII inizio XIX secolo, conoscesse il principio di proporzionalità, è testimoniato dalla stessa *Costituzione della Repubblica romana* del 20 marzo 1798. L'art. XII prevedeva che *“la legge non deve prescrivere che pene strettamente necessarie e proporzionate al delitto”*.

Purtroppo detto principio, che richiede un certo sforzo creativo in capo ad ogni potere statale, non ha conosciuto ulteriori sviluppi nel XX secolo, più improntato alla forza rigorosa della legge.

È da auspicare che, grazie all'appartenenza del nostro paese all'Europa (ove la proporzionalità è tra i suoi cardini), tale principio riacquisti, anche in ambito tributario, lo spazio che gli spetta; uno spazio di giustizia che illustri autori anche italiani ben avevano sottolineato.

A cura di

Giovanni Moschetti